




**COMUNE DI VITTORIO VENETO**



**PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO**  
**Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**  
**Sintesi non tecnica**

luglio 2023

Elaborato 2

**IL SINDACO**  
**ASSESSORE ALL'URBANISTICA**  
Dott. Antonio Miatto

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott.ssa Mariarita Napolitano

**RESPONSABILE AREA/SETTORE**  
Ing. Alessandra Curti

**RESPONSABILE UFFICIO**  
Arch. Maria Cristina Scalet

**PROGETTISTA**  
Arch. Dino De Zan

**VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA**  
Ing. Stefano Zorba

**STUDI GEOLOGICI**  
Geol. Gino Lucchetta

**STUDI AGRONOMICI**  
Dott. For. Marco Pianca

**VALUTAZIONI AMBIENTALI**  
Ing. Elettra Lowenthal (MATE S.C.)

MATE Engineering  
Sede legale: Via San Felice, 21 - 40122 - Bologna (BO)  
Tel. +39 (051) 2912911 Fax. +39 (051) 239714  
Sede operativa: Via Treviso, 18 - 31020 - San Vendemiano (TV)  
Tel. +39 (0438) 412433 Fax. +39 (0438) 429000  
e-mail: mateng@mateng.it



## INDICE

<b>Premessa</b> .....	2
<b>1. Che cos'è il Piano di Assetto del Territorio (PAT)?</b> .....	3
<b>2. Che cos'è la VAS?</b> .....	4
<b>3. Cosa si intende per sostenibilità ambientale?</b> .....	6
<b>4. Quali sono i contenuti del PAT?</b> .....	7
<b>5. Come la VAS indirizza la pianificazione verso la sostenibilità ambientale?</b> .....	14
<b>6. Come la VAS garantisce la partecipazione dei cittadini al processo decisionale che porta alla formazione dei nuovi strumenti urbanistici?</b> .....	15
<b>7. Come si verifica nel tempo il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale indicati dalla VAS?</b> .....	16

## Premessa

La sintesi non tecnica è il documento divulgativo dei contenuti del Rapporto Ambientale; il suo obiettivo è di rendere più facilmente comprensibile, anche ad un pubblico di non addetti ai lavori, il processo di valutazione ambientale strategica. È, inoltre, un documento che deve poter essere letto in modo autonomo dal corpo del Rapporto Ambientale, decisamente più “pesante” e quindi di lettura più impegnativa. Per la divulgazione dei contenuti dei piani urbanistici oggetto di valutazione e del relativo Rapporto ambientale, questo documento è stato strutturato con una serie di risposte, semplici e sintetiche, a domande chiave che sono state ritenute pertinenti.

I quesiti, a cui sono state date le risposte contenute in questa Sintesi non tecnica, sono:

1. Che cos'è il Piano di Assetto del Territorio (PAT)?
2. Che cos'è la VAS?
3. Cosa si intende per sostenibilità ambientale?
4. Quali trasformazioni del territorio sono individuate dal PAT?
5. Come la VAS indirizza la pianificazione urbanistica verso la sostenibilità ambientale?
6. Come la VAS permette la partecipazione dei cittadini al processo decisionale che porta alla formazione del nuovo piano?
7. Come si verifica nel tempo il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale indicati dalla VAS?

## 1. Che cos'è il Piano di Assetto del Territorio (PAT)?

Il PAT (Piano di Assetto del Territorio) è lo strumento di pianificazione comunale che, per la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", insieme al Piano degli Interventi (PI) ha sostituito il Piano Regolatore Generale. Il "vecchio" piano regolatore comunale è stato quindi sdoppiato dalla legge regionale in due strumenti urbanistici distinti che insieme definiscono l'assetto e la disciplina del territorio comunale, il PAT e il PI, che hanno contenuti e finalità differenti:

- il PAT rappresenta un "piano strategico" in cui vengono individuate le macro-scelte in riferimento ai temi della progettazione: il sistema ambientale, il sistema della residenza e dei servizi ai cittadini, il sistema delle infrastrutture e della produzione. I temi vengono sviluppati da una parte in coerenza con le direttive dei piani gerarchicamente sovra-ordinati e dall'altra dettando prescrizioni e direttive rivolte al successivo livello programmatico del Piano operativo (Piano degli Interventi). Il PAT è costruito su una base cartografica in scala al 1:10.000 con una legenda ad ideogrammi e pittogrammi.
- Il PI invece è un piano di dettaglio costruito su una base in scala al 1:2000.

Il PAT non contiene la zonizzazione del territorio (distinzione in zone A, B, C, D, etc.) che viene invece affidata al Piano degli Interventi e non individua diritti edificatori sulle singole aree: nel PAT vengono solo stabiliti limiti quantitativi di nuova trasformazione del territorio individuati per singolo Ambito Territoriale Omogeneo.

La nuova legge urbanistica regionale - L.R. n. 11/2004 - fissa gli obiettivi (art. n. 2) che devono essere perseguiti per un corretto governo del territorio. Essi devono mirare al raggiungimento delle seguenti finalità:

- la promozione e la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;
- la tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti;
- la salvaguardia e la valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e delle aree naturalistiche;
- la difesa dai rischi idrogeologici;
- il coordinamento con le politiche di sviluppo di scala nazionale ed europea.

## 2. Che cos'è la VAS?

"La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale" è stata introdotta nella Comunità europea dalla Direttiva 2001/42/CE, detta Direttiva VAS, entrata in vigore il 21 luglio 2001. Tale valutazione, che prende il nome di Valutazione Ambientale Strategica, rappresenta un importante contributo all'attuazione delle strategie comunitarie per lo sviluppo sostenibile rendendo operativa l'integrazione della dimensione ambientale nei processi decisionali strategici.

A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, modificata e integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 e dal D. Lgs. 29 giugno 2010 n. 128.

La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito nell'art. 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., "ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile".

L'autorità procedente, ovvero la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma, contestualmente al processo di formazione del piano o programma, ha l'obbligo di avviare la valutazione ambientale strategica che comprende:

- l'elaborazione del rapporto ambientale;
- lo svolgimento di consultazioni;
- la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;
- la decisione;
- l'informazione della decisione;
- il monitoraggio.

Il Rapporto Ambientale contiene la valutazione degli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano, oltre che delle indicazioni al fine di indirizzare il Piano verso la sostenibilità ambientale.

La partecipazione sociale risulta essere una delle tematiche che la Valutazione Ambientale Strategica ha il compito di promuovere nella formazione dei Piano e dei Programmi. Le disposizioni della Direttiva 2001/42/CE in merito alla consultazione obbligano gli stati membri a concedere a determinate autorità e membri del pubblico l'opportunità di esprimere la propria opinione sul Rapporto Ambientale e sulla Proposta di Piano o Programma. Uno dei motivi della consultazione è anche quello di contribuire alla qualità delle informazioni a disposizione: chi meglio di chi abita e fruisce del territorio può infatti conoscerne le problematiche e i punti di forza o di particolare valenza che è importante considerare per elaborare un Piano davvero rispondente ai bisogni del luogo e dei suoi abitanti? Inoltre, i risultati della consultazione devono essere presi in considerazione quando si prende la decisione. La consultazione è quindi una parte inscindibile della valutazione.

La Valutazione Ambientale Strategica prosegue poi, nel corso dell'attuazione del Piano o Programma, attraverso il monitoraggio, che permette il controllo degli effetti ambientali significativi connessi con l'attuazione del piano/programma. Il monitoraggio rappresenta lo strumento attraverso il quale la Pubblica Amministrazione può verificare con cadenza periodica la coerenza tra le azioni realizzate in attuazione delle scelte di Piano e gli obiettivi di sostenibilità ambientale che ci si è posti in fase di redazione. Il monitoraggio trova attuazione nella misurazione periodica di


indicatori appositamente selezionati e nell'attività di reporting, da effettuarsi periodicamente, che ha la funzione di conservare la memoria del piano.

E' bene infine ricordare che la Valutazione Ambientale Strategica non ha funzione decisionale, bensì funzione di orientamento del Piano verso criteri di sostenibilità ambientale. E' quindi di primaria importanza che il Rapporto Ambientale, ed in particolare la Sintesi non Tecnica, riportino una rappresentazione chiara e facilmente leggibile delle problematiche ambientali presenti e degli effetti ambientali che deriverebbero dall'attuazione dei diversi scenari alternativi, in modo da permettere ai decisori (Amministrazione Comunale e popolazione), in accordo anche con gli Enti interessati e con i Soggetti Competenti in materia ambientale, di decidere quali strategie attuare sul territorio, tenuto conto delle questioni ambientali.

### 3. Cosa si intende per sostenibilità ambientale?

Lo sviluppo sostenibile non deve intendersi come meta da raggiungere, ma piuttosto come un insieme di condizioni che devono essere rispettate nel governo delle trasformazioni. Di questo insieme di condizioni fa parte significativa l'assunzione di obiettivi espliciti di qualità e di quantità di beni ambientali, calibrati in base al loro mantenimento a lungo termine. Tali obiettivi di mantenimento dei beni ambientali devono essere integrati in tutte le decisioni di trasformazione e sviluppo che traggono origine dal piano.

Il concetto di sostenibilità implica tre dimensioni fondamentali: la sostenibilità ambientale, la sostenibilità economica e sociale. La sostenibilità ambientale è quindi solo una delle componenti chiave della sostenibilità. Tale evidenziazione risulta fondamentale in quanto l'aspetto ambientale è quello che in genere ha meno condizionato le decisioni ed i modelli di sviluppo. Le relazioni tra le tre componenti della sostenibilità e la possibilità di integrare i diversi sistemi di obiettivi che fanno a capo a ciascuna componente devono essere al centro delle riflessioni multidisciplinari e politiche, finalizzate a trovare il compromesso tra i diversi estremi. È sicuramente da evidenziare che, a tutt'oggi, la considerazione della componente ambientale necessita di recuperare l'evidente ritardo rispetto alle altre componenti.



Lo schema triangolare sintetizza il concetto di sostenibilità: i tre vertici rappresentano rispettivamente la polarizzazione degli aspetti ambientali, economici e sociali. I lati del triangolo rappresentano le relazioni tra le polarità che possono manifestarsi come sinergie e come conflitti. Il compromesso necessario tra i diversi estremi è rappresentato, una volta risolto il problema delle scale di misurazione, da un punto lungo ogni asse di misura. Il congiungimento di tali punti dà luogo a un triangolo, la cui superficie potrebbe essere definita come "vivibilità" o "qualità della vita".




## 4. Quali sono i contenuti del PAT?

A partire dal riconoscimento degli obiettivi individuati all'interno del Documento Preliminare la definizione dei contenuti del PAT si è sviluppata mediante la specificazione delle azioni di Piano; a questo scopo sono state elaborate specifiche cartografie di progetto (Tav. 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale", Tav. 2 "Carta delle Invarianti", Tav. 3 "Carta delle Fragilità", Tav. 4 "Carta della Trasformabilità") ed elaborati tecnici tra cui in particolare la normativa di attuazione del Piano.

### Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

La tavola dei vincoli rappresenta il quadro dei "limiti" all'uso del territorio presenti a Vittorio Veneto.



















La "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" riporta limitazioni che derivano fondamentalmente dalla strumentazione urbanistica sovraordinata, PTRC del Veneto e PTCP di Treviso *in primis* (ambiti per l'istituzione di Parchi e Riserve Naturali, Piano d'area Pedemontana Vittoriese ed Alta Marca, zone umide) e a seguire i vincoli di natura architettonica, paesaggistica e monumentale (Decreto Legislativo n. 42/2004), quelli legati al vincolo idrogeologico, alla presenza di Rete Natura 2000 (aree SIC e ZPS). Di seguito se ne riporta un estratto.



LEGENDA

-  Confine Amministrativo Comunale
- VINCOLI PAESAGGISTICI**
-  Corsi d'acqua - art. 142 del D.Lgs. 42/2004, Fasce costiere lacuali - art. 142 del D.Lgs 42/2004
-  Zone umide
-  Ambiti montani per la parte eccedente 1.600 m.s.l.m.
-  Territori coperti da foreste e boschi
-  Aree di notevole interesse pubblico
-  Vincoli monumentali - D-lgs. 42/2004
-  Vincolo idrogeologico/forestale - R.D.L. 30.12.1923, n. 3264
-  Vincolo sismico - O.P.C.M. 3274/2003
-  Siti di importanza comunitaria - S.I.C.
-  Siti di protezione speciale - Z.P.S.
-  Aree già destinate a bosco interessate da incendi
-  Siti a rischio archeologico
-  Piano d'area Prealpi Vittoriesi e Alta Marca

FASCE DI RISPETTO

-  Discariche - fasce di rispetto Art. 16
-  Depuratori - fasce di rispetto Art. 17
-  Cimiteri - fasce di rispetto Art. 18
- Art. 8.1  Allevamenti zootecnici intensivi Art. 19
- Art. 8.1  Elettrodotti - fasce di rispetto Art. 20
- Art. 8.2  Pozzi di prelievo per uso idropotabile - fasce di rispetto Art. 21
- Art. 8.3  Corsi d'acqua/servitù idrauliche Art. 22
- Art. 8.4  Viabilità - fascia di rispetto Art. 23
- Art. 9  Ferrovia - fascia di rispetto Art. 24
- Art. 10  Caselli autostradali - Fasce di rispetto Art. 25
- Art. 11  Stazioni della rete ferroviaria regionale - Fasce di rispetto Art. 25
- Art. 12  Zona militare del Col Visentin - fascia di rispetto Art. 26
- Art. 12  Centro storico
- Art. 13  Piano Assetto Idrogeologico (PAI)
- Art. 14  P1 - Pericolosità idraulica moderata
- Art. 15  P2 - Pericolosità idraulica media
-  P3 - Pericolosità idraulica elevata
-  P4 - Pericolosità idraulica molto elevata

Nella “Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale” sono stati individuati i vincoli di natura tecnologica (cimiteri e relative fasce di rispetto, gli elettrodotti e le relative fasce di rispetto, depuratori), infrastrutturale (strade e relative fasce di rispetto, ferrovia e relativa fascia di rispetto, ecc...), geologica ed idraulica (pozzi e sorgenti, aree soggette a pericolosità idraulica, vincoli paesaggistici (art. 136, 142), vincolo di destinazione forestale

– boschi di protezione, limiti centro abitato e centro storico.

## Carta delle Invarianti

La tavola delle invarianti contiene gli elementi areali, lineari e puntuali che per le loro caratteristiche naturalistico- ambientali, storiche, paesaggistiche, geologiche, sono tali da renderli meritevoli di tutela ed impedirne ogni trasformazione ed alterazione.


Le classi o categorie o tipi di invarianti individuate e definite sono:

- invarianti di natura ambientale (alberi monumentali, filari storici, ecc...);
- invarianti di natura paesaggistica
- invarianti di natura storico-monumentale e/o monumentale (elementi e luoghi della Memoria, fortificazioni,

fontane, ecc...); e mura storiche

- invarianti di natura geologica (cerchi morenici, creste, ecc...);

Di seguito se ne riporta un estratto.



### LEGENDA

 Confine Amministrativo Comunale

#### INVARIANTI DI NATURA GEOLOGICA

 Costolatura di testate di strato Art. 27.1

 Creste di rilievo monoclinale "hogback" Art. 27.2

 Cerchio morenico Art. 27.3

 Sorgenti termali Art. 27.4

#### INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA

 Prati del Meschio Art. 28.1

 Prati umidi Art. 28.2

#### INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE

 Ambiti di valenza ambientale Art. 29.1

 Filari storici Art. 29.2

 Alberi monumentali Art. 29.2

#### INVARIANTI DI NATURA STORICO-MONUMENTALE

 Mura storiche Art. 30


 Elementi e luoghi della memoria, fontane, chiese, oratori, capitelli e fortificazioni Art. 30

### Carta delle fragilità

La tavola delle fragilità è un elaborato cartografico soprattutto di tipo geologico. Al suo interno infatti è rappresentata la classificazione delle penali ai fini edificatori, ovvero gli ambiti in base alle cui caratteristiche geologiche è possibile edificare o meno.

Inoltre nell'elaborato sono state inserite le aree di dissesto idrogeologico (aree esondabili o a ristagno idrico), ed aspetti derivanti dalla microzonazione sismica (zone di attenzione per faglie attive e capaci, zone di attenzione per instabilità di versante, zone di attenzione per instabilità di versante, zone di attenzione per cedimenti differenziali, zone di attenzione per liquefazione).








Di seguito se ne riporta un estratto











**LEGENDA**

 Confine Amministrativo Comunale

**COMPATIBILITA' GEOLOGICA**


-  Terreno ottimo - aree idonee
-  Terreno buono - aree idonee a condizione tipo 01
-  Terreno mediocre - aree idonee a condizione tipo 02
-  Terreno scadente - aree idonee a condizione tipo 03
-  Terreno scadente - aree idonee a condizione tipo 04
-  Terreno scadente - aree idonee a condizione tipo 05
-  Terreno pessimo - area non idonea

**ASPETTI DERIVANTI DALLA MICROZONAZIONE SISIMICA**

-  Zone di attenzione per faglie attive e capaci Art. 31.8
-  Zone di attenzione per instabilità di versante Art. 31.8
-  Zone di attenzione per cedimenti differenziali Art. 31.8
-  Zone di attenzione per liquefazione Art. 31.8
- AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO**
-  Aree esondabili o soggette a ristagno idrico Art. 32
-  Aree esondabili o soggette a ristagno idrico Art. 32
-  Art. 31.6
-  Art. 31.7

## Carta della Trasformabilità

Rappresenta l'elaborato in cui sono individuati gli interventi progettuali previsti per lo sviluppo di Vittorio Veneto.



### AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI

- |  |                     |  |                             |
|--|---------------------|--|-----------------------------|
|  | A.T.O. 1 - Montagna |  | A.T.O. 1 - Collina          |
|  | A.T.O. 2 - Città    |  | A.T.O. 1 - Zona Industriale |

Art. 35

### AZIONI STRATEGICHE

- Urbanizzazione consolidata - residenziale e servizi per la residenza Art. 37
- Urbanizzazione consolidata - attività produttive Art. 38
- Servizi di interesse comune di maggior rilevanza Art. 39
- Aree idonee per interventi di riqualificazione/riconversione Art. 40
- Limiti fisici alla nuova edificazione nelle aree di possibile espansione Art. 41
- Linee preferenziali di sviluppo insediativo a destinazione non produttiva Art. 42
- Linee preferenziali di sviluppo insediativo a destinazione produttiva Art. 42
- Opere incongrue Art. 43
- Infrastrutture di maggior rilevanza Art. 44
- Nodo viabilistico di progetto Art. 44
- Stazione S.F.M.R. di progetto Art. 44
- Hub a servizio del trasporto merci Art. 44

- Progetti speciali

Art. 45

### VALORI E TUTELE

- Edifici e complessi di valore monumentale testimoniale Art. 47
- Archeologie Industriali Art. 47
- Contesti figurativi Art. 48
- Ville Venete ed edifici di pregio architettonico di interesse provinciale Art. 49
- Coni visuali Art. 50
- Centri storici Art. 51
- Aree Nucleo Art. 52
- Area di connessione naturalistica - aree di completamento Art. 52
- Area di connessione naturalistica - fascia tampone Art. 52
- Corridoio ecologico principale Art. 52
- Corridoio ecologico secondario Art. 52
- Area agricola

Le norme tecniche del PAT disciplinano le azioni possibili negli ambiti previsti nella tavola delle trasformabilità.

L'Art. 36 specifica gli **ambiti di urbanizzazione consolidata**, all'interno dei quali sono consentiti gli interventi edilizi ed urbanistici nel rispetto dei parametri e delle modalità di intervento previsti dal PRG, qualora compatibili con il PAT. Detti ambiti vengono suddivisi in urbanizzazione consolidata – residenziale e servizi per la residenza ed urbanizzazione consolidata – attività produttive.

Per queste ultime il PAT riconosce come ampliabile la ZI Prealpi Trevigiane avente una porzione in Comune di Conegliano e prevede che, oltre alle funzioni produttive secondarie (industria, artigianato, logistica, magazzini, depositi e simili), il P.I. potrà prevedere l'insediamento di destinazioni terziarie a servizio delle attività esistenti come pure delle persone, quali, ad esempio, uffici pubblici e privati, spazi ricettivi/ristorativi, attività commerciali, palestre, centri di formazione, centri congresso e centri servizi.

Le norme indicano che il P.I. dovrà valutare il traffico pesante indotto dalle attività insediate ed insediabili, al fine di dimensionare un apposito hub a servizio dei trasportatori.

Per le attività insediate alla data di adozione del P.A.T. servite da adeguate opere di urbanizzazione, è ammesso, all'interno dei lotti di pertinenza, l'ampliamento degli edifici, sulla base di accurata e motivata verifica della sostenibilità dell'intervento, sostenibilità da verificarsi principalmente in relazione all'indice di copertura fondiario ed alla previsione di adeguate opere di mitigazione.

Nelle aree non ampliabili non si possono comunque prevedere ulteriori trasformazioni in senso produttivo degli ambiti soggetti a pianificazione attuativa non ancora avviata.

Le trasformazioni ammissibili non devono, in ogni caso, pregiudicare il regolare deflusso delle acque, e va garantita un'adeguata permeabilità dei terreni.

Tra le azioni strategiche il PAT considera le aree idonee per interventi di riqualificazione e riconversione, le linee preferenziali di sviluppo insediativo ed i limiti fisici alla nuova edificazione, le opere incongrue, le infrastrutture di maggiore rilevanza, le aree per progetti speciali e la disciplina del sistema turistico.

Tra le azioni relative alla trasformabilità vengono considerate anche quelle relative ai valori ed alle tutele nonché quelle relative al territorio agricolo.

L'art. 39 delle NTA disciplina le aree idonee per **interventi di riqualificazione e riconversione**.

Le aree in questione individuate nella Tav. 4, quali porzioni di territorio nelle quali pregresse situazioni di degrado, compromissione o incompatibilità nella destinazione d'uso con l'ambiente e il paesaggio circostante, vengono indirizzate a un recupero compatibile con le esigenze generali di tutela e riqualificazione del tessuto urbano.

Il miglioramento/recupero di queste aree dovrà avvenire attraverso modalità attuative che verranno individuate dal P.I. in relazione alla specificità della singola area. Gli interventi, estesi all'intero ambito o a parti di esso, dovranno comunque essere disciplinati da apposita convenzione e potranno prevedere:

- a) il riordino degli insediamenti esistenti e il ripristino della qualità ambientale anche attraverso l'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e dell'arredo urbano;
- b) il riuso di aree dismesse, degradate, inutilizzate, anche mediante il completamento dell'edificato;
- c) il miglioramento della qualità urbana mediante una maggiore dotazione di spazi e servizi pubblici;
- d) una più adeguata individuazione dei caratteri planivolumetrici degli edifici, anche mediante interventi di trasferimento tra diversi lotti delle volumetrie edificate o di diradamento delle stesse con riconoscimento di corrispondente credito edilizio.

Per gli edifici esistenti all'interno di queste aree potranno essere ammessi interventi di ampliamento, restauro e ristrutturazione edilizia. Sono consentite tutte le destinazioni d'uso purché compatibili con il contesto territoriale di riferimento. Sono in ogni caso sempre escluse attività incompatibili, quali attività industriali definite insalubri di prima classe ai sensi del R.D. 27.7.1934 n°1265, e le attività ricadenti nella direttiva "Seveso III" di cui al decreto legislativo di recepimento, n. 105 del 26 giugno 2015.

Gli interventi di trasformazione interessanti le aree produttive dismesse da riconvertire a funzioni residenziali, terziarie e di servizio, dovranno in ogni caso essere subordinati a verifica dello stato di eventuale contaminazione esistente.

Gli interventi assoggettati dal P.I. all'obbligo di preventiva pianificazione urbanistica attuativa, dovranno essere sottoposti a procedura di valutazione ambientale (V.A.S.), nei casi e modi previsti dalla normativa di riferimento.

Il PAT disciplina i **limiti fisici alla nuova edificazione e le linee preferenziali di sviluppo insediativo** agli articoli 41 e 42.

All'interno dei limiti fisici alla nuova edificazione individuati dal P.A.T., il P.I. precisa gli ambiti nei quali è possibile attuare nuovi interventi, distinguendo quelli dedicati all'incremento delle attività residenziali e/o produttive e delle attività ad esse connesse, da quelli riservati all'insediamento di attrezzature e servizi a supporto e completamento dei singoli sistemi insediativi e dei diversi ambiti funzionali.

Con le linee preferenziali di sviluppo il PAT indica gli ambiti in cui dovrà essere indirizzato lo sviluppo urbanistico dei nuovi insediamenti, articolandole in:

- a) linee preferenziali di sviluppo insediativo a destinazione non produttiva;
- b) linee preferenziali di sviluppo insediativo a destinazione produttiva;

Le linee preferenziali di sviluppo insediativo non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al P.I., e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate per la determinazione del valore venale delle aree ai fini dell'espropriazione per pubblica utilità e del regime tributario.

L'articolo 42 al comma 8 prescrive che gli interventi di nuova edificazione nelle aree di espansione individuate dal P.I. dovranno essere soggette a P.U.A o a permesso di costruire convenzionato, e all'istituto della perequazione urbanistica previsto dall'Art. 35 della L.R. 11/2004.

Il PAT individua direttive per le **opere incongrue**, per le **attività produttive in zona impropria** all'art. 43 e per le **infrastrutture di maggior rilevanza** all'art. 44.

Le aree mappate nella tavola della trasformabilità come **progetti speciali** vengono disciplinate all'art. 45 e dovranno essere veicolati mediante accordi e rivolti alla riqualificazione e riconversione in quanto comprendono edifici dismessi inutilizzati o sotto utilizzati, aree da rigenerare in quanto aree cerniera tra tessuti urbani differenti.

Il PAT ammette tutte le destinazioni purché compatibili con il contesto, con l'esclusione di attività insalubri di prima classe, prescrive che gli interventi di trasformazione interessanti aree produttive dismesse da riconvertire a funzioni residenziali, terziarie e di servizio, dovranno in ogni caso essere subordinati a verifica dello stato di eventuale contaminazione esistente.

La disciplina relativa ai **valori e tutele** persegue l'obiettivo di tutelare e nel contempo valorizzare le emergenze presenti nel territorio di Vittorio Veneto.

La disciplina del **territorio agricolo** detta nel direttive per il Piano degli interventi e prescrive che il recupero dei fabbricati esistenti ha carattere prioritario rispetto alle nuove costruzioni,

All'intero del titolo VII vengono descritti gli strumenti di perequazione urbanistica, crediti edilizi, compensazione urbanistica accordi pubblico / privati, sportello unico per le attività produttive.

All'interno del titolo VIIV vengono fornite disposizioni per le cave, servitù idrauliche, rete della viabilità ciclabile e pedonale, impianti di comunicazione elettronica, monitoraggio.

Le disposizioni finali riguardano le disposizioni transitorie, le misure di salvaguardia, le modifiche di disciplina che non comportano variante al PAT e l'entrata in vigore del PAT.

## 5. Come la VAS indirizza la pianificazione verso la sostenibilità ambientale?

Le scelte di Piano sono destinate ed ordinate ad indurre, di natura, effetti di carattere urbanistico ed ambientale. È da tenere conto, infatti, che una trasformazione, pur dando risposta alle necessità delle comunità (in termini di nuove abitazioni, nuove aree commerciali e produttive, etc.), nella gran parte dei casi determina anche un effetto sulle componenti ambientali (consumo di suolo, modifica del paesaggio, incremento dei consumi idrici ed energetici, etc.). Compito della Valutazione Ambientale Strategica è di esprimere un giudizio di compatibilità con le componenti naturali ed antropiche presenti, valutando tali effetti, conseguenti agli interventi sul territorio. E' altresì compito del processo di VAS indirizzare il Piano nella direzione dello sviluppo sostenibile, rendendo evidenti a tutti gli attori coinvolti nel processo di elaborazione e adozione del piano (pubblica amministrazione, tecnici, popolazione residente, etc.) gli effetti ambientali delle trasformazioni. Tale compito muove dalla volontà, chiaramente espressa dalla Direttiva Europea che ha istituito il procedimento (Dir. 2001/42/CE) di inserire una più ampia gamma di fattori nell'iter decisionale al fine di contribuire a soluzioni più sostenibili e più efficaci (cfr. punto (5) del testo della Direttiva 2001/42/CE).

La valutazione del Piano è stata sviluppata tramite due livelli:

- *Confronto tra scenari, effettuato tramite l'analisi della sostenibilità* delle trasformazioni complessivamente previste dallo strumento urbanistico *con riferimento all'uso delle risorse* (acqua, suolo, etc.) valutato quindi prendendo a riferimento i carichi insediativi massimi realizzabili previsti
- *Verifica degli effetti ambientali delle trasformazioni*, tenuto conto del contesto e degli elementi presenti (es. fonti di pressione quali sorgenti di emissioni in atmosfera, fonti di inquinamento elettromagnetico, elementi meritevoli di particolare tutela, etc.);

Gli step valutativi condotti hanno permesso di riconoscere il complesso di misure e linee guida da applicare nella fase attuativa. Gli step valutativi condotti hanno permesso di riconoscere il complesso di misure e linee guida da applicare nella fase attuativa. E' anche rispetto a tali misure che sarà condotto il monitoraggio.




## 6. Come la VAS garantisce la partecipazione dei cittadini al processo decisionale che porta alla formazione dei nuovi strumenti urbanistici?

Il processo partecipativo all'interno del processo di redazione del Piano permette di creare una dinamica democratica e condivisa sulle scelte più generali di gestione del territorio e sulle politiche della città. La partecipazione è da considerarsi non solo come applicazione di una norma ma come opportunità di crescita di una coscienza e consapevolezza che contrasta la tendenza dei processi di pianificazione di scindere nettamente le conoscenze "scientifico-disciplinari" dei tecnici e degli amministratori dalla conoscenza diffusa degli abitanti che vivono e fruiscono il territorio. La finalità generale di innescare un processo partecipativo è infatti quella di aumentare il grado di consapevolezza dei cittadini sulle scelte di piano, a partire dai requisiti di fattibilità e di opportunità delle diverse alternative progettuali, cercando di allontanarsi dalla scala del singolo per avvicinarsi alle esigenze del bene pubblico. In particolare gli obiettivi più specifici possono essere schematizzati in quattro punti chiave:

- rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini;
- aumentare la responsabilità dei singoli nei confronti della cosa pubblica, sostituendo lo sterile atteggiamento passivo e di richiesta con quello costruttivo e propositivo;
- aumentare il grado di consapevolezza da parte di tecnici, amministratori e cittadini sulle reali esigenze della città e del territorio;
- attuare scelte il più possibile condivise dal contesto sociale.

## 7. Come si verifica nel tempo il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale indicati dalla VAS?

L'articolo 10 della Direttiva 2001/42/CE stabilisce che "Gli Stati membri controllano gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune". Il controllo degli effetti ambientali significativi connessi con l'attuazione di un piano e programma avviene attraverso la definizione del sistema di monitoraggio. L'attività di monitoraggio rappresenta quindi lo strumento attraverso il quale la pubblica amministrazione può verificare con cadenza periodica la coerenza tra le azioni realizzate in attuazione delle scelte di Piano e gli obiettivi di miglioramento della sostenibilità generale che ci si è posti in fase di redazione. La progettazione del sistema di monitoraggio dell'attuazione del piano costituisce una parte fondamentale del processo di Valutazione Ambientale Strategica. Il monitoraggio della VAS opera una sistematizzazione delle informazioni con la finalità di controllare l'attuazione delle previsioni di Piano, anche dal punto di vista della loro velocità e possibilità di attuazione.



Il monitoraggio consente quindi di monitorare nel tempo l'andamento del Piano e la coerenza rispetto agli obiettivi assunti nella fase iniziale. Esso dovrà avere riscontro *nell'attività di reporting*, che ha la funzione di conservare la memoria del piano. I rapporti di monitoraggio rappresentano i documenti di pubblica consultazione che l'amministrazione responsabile deve emanare con una periodicità fissata in fase di definizione del sistema di monitoraggio. Le verifiche proposte costituiscono la base per il controllo degli effetti sullo stato dell'ambiente delle azioni previste dal Piano.

Si evidenzia che in fase di stesura del Report di Monitoraggio gli indicatori potranno essere integrati e modificati in fase applicativa. L'attività di gestione del monitoraggio, infatti, potrà essere oggetto di aggiornamento e integrazione degli indicatori identificati non solo in funzione dei possibili effetti ambientali non previsti, ma anche in base alle normative, piani e programmi sopravvenuti durante l'attuazione e realizzazione del Piano. La modifica apportata al Piano di Monitoraggio dovrà comunque essere debitamente motivata.

Il monitoraggio del PAT di Vittorio Veneto intende monitorare l'effettiva applicazione delle misure previste dalla VAS. Al fine di rendere possibile il controllo delle stesse è stata proposta l'elaborazione di un protocollo di verifica e reportistica di cui al cap. 14 del Rapporto Ambientale.

Ogni cinque anni risulterà opportuno redigere un report di sintesi all'interno del quale dovrà essere relazionato l'andamento dell'applicazione / attuazione delle misure e proposti eventuali aggiornamenti finalizzati a rendere efficace il metodo.

Per quanto riguarda il monitoraggio relativo allo stato delle componenti ambientali (es. quali dell'aria, delle acque superficiali e sotterranee, ecc) si rimanda direttamente al monitoraggio effettuato dagli enti competenti.